Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2589

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LANNUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 2011

Nuove disposizioni in materia di esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate dalla Corte dei conti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Nel 2009 una apposita indagine della Corte dei conti sull'esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate dalla Corte stessa a favore delle amministrazioni dello Stato evidenziava come la semplificazione delle procedure di esecuzione delle sentenze, realizzata con la riforma del 1998 (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260), avesse ridotto il fenomeno delle insolvenze, che aveva portato negli anni '90 a proventi annui inferiori all'1 per cento degli accertamenti. Il decentramento delle attività di riscossione aveva inoltre contribuito a migliorare sensibilmente il coefficiente di riscossione dei crediti, ma restava ancora largamente da perseguire l'obiettivo di potenziare l'efficacia dissuasiva della giurisdizione di responsabilità, stante la mancata stabilità dei valori assoluti incamerati. In quel documento la Corte evidenziava la necessità di misure correttive che completassero presso più Ministeri gli assetti organizzativi dei recuperi, potenziassero i flussi informativi tra gli uffici che contabilizzano la voce di entrata, semplificassero i meccanismi della gestione ordinaria, con controlli automatici tali da prevenire i più comuni errori dei debitori e contenere gli episodi di irreperibilità, riconoscessero alle amministrazioni forme efficienti di collaborazione con i concessionari nella gestione dei ruoli e permettessero ai Ministeri di gestire con autonomia le procedure di inesigibilità dei crediti.

Con l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2011, la relazione del procuratore generale ha evidenziato ancora una volta il persistere di notevoli ritardi nell'ambito dell'attività di recupero, nonostante l'esistenza di numerosi strumenti normativi sia in sede civile che amministrativa, con potenziali conseguenze anche in ambito comunitario. Nello specifico capitolo dell'esecuzione delle sentenze di condanna, il vice procuratore generale ha sottolineato come l'intera gestione resti tuttora ancorata ad una disciplina che non consente a regime una più efficace realizzazione dei relativi proventi, che rappresentano una quota minoritaria rispetto ai crediti totali in sofferenza. La relazione ha altresì evidenziato i fattori che spesso ostacolano i recuperi, quali i problemi della difesa, nei giudizi di esecuzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato e da parte degli avvocati del libero foro incaricati dagli enti locali, i cambi di residenza e l'irreperibilità dei debitori, l'accertamento della nullatenenza, dei trasferimenti all'estero, la prescrizione dei crediti *ex* articolo 2953 del codice civile ed altre circostanze che accrescono l'esecuzione tramite i ruoli e i residui, ma non i coefficienti di realizzazione.

Anziché provvedere in tale direzione si è invece proceduto, negli ultimi anni, ad una compressione delle potenzialità della giurisdizione contabile, in termini sia di effettivo recupero del danno subìto dal pubblico erario, sia di iniziativa d'indagine del pubblico ministero contabile, sia di danno perseguibile, con l'introduzione della possibilità di definizione agevolata dei giudizi in grado d'appello con il pagamento di somma ridotta rispetto all'ammontare della condanna (cosiddetto «condono erariale»), con la previsione della notizia di danno specifica e concreta quale necessario presupposto dell'iniziativa istruttoria e con una ridefinizione normativa dei casi di perseguibilità del danno all'immagine.

Il presente disegno di legge, al contrario, intende far proprie le preoccupazioni espresse

dalla Corte dei conti stessa dal 2009 ad oggi, al fine di un aggiornamento della normativa regolamentare che consenta un significativo aumento dei recuperi e dell'esecuzione delle sentenze di condanna, quale strumento ulteriore per il rafforzamento dei conti pubblici e per la responsabilizzazione degli amministratori. Se ne auspica, pertanto, un celere esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Corte dei conti, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.260, al fine di abbattere il livello delle insolvenze e, in particolare, di:

a) migliorare il servizio dei recuperi afferenti le sentenze di condanna in materia di responsabilità amministrativa, in modo da raggiungere livelli del coefficiente medio di riscossione non inferiori a quelli conseguiti dalla media degli Stati membri dell'Unione europea;

b) ottimizzare i risultati della specifica voce di entrata mediante il completamento e il potenziamento, presso i Ministeri e le altre amministrazioni addette ai recuperi, delle strutture e degli assetti organizzativi dei recuperi stessi;

c) potenziare i flussi informativi tra le amministrazioni, ed in particolare tra gli uffici che contabilizzano la voce di entrata e gli uffici centrali del bilancio, ai fini dei monitoraggi e dell'esatta imputazione degli accertamenti e delle riscossioni;

d) semplificare i meccanismi della gestione ordinaria, con controlli automatici che prevengano i più comuni errori dei debitori;

e) riconoscere alle amministrazioni forme efficienti di collaborazione con i com-

petenti servizi della riscossione in modo da potenziare il funzionamento della procedura ordinaria ed accrescere significativamente i proventi complessivi da essa derivanti;

f) aggiornare la disciplina degli adempimenti necessari per la dichiarazione di inesigibilità dei crediti con disposizioni che permettano agli uffici di agire con autonomia sulla base di criteri uniformi, adeguati ad attestare la veridicità dei presupposti delle conseguenti dichiarazioni;

g) ottimizzare la rapidità degli interventi di gestione al fine di una più efficace realizzazione dei proventi e ridurre progressivamente i crediti totali in sofferenza e la consistenza dei crediti non riscossi;

h) consentire alle amministrazioni di essere tempestivamente informate sui cambi di residenza dei debitori, sui trasferimenti all'estero e sulle circostanze che possono favorire l'irreperibilità;

i) eliminare i fenomeni di omessa indicazione nelle quietanze degli estremi delle sentenze applicate e le altre problematiche formali che rendono complesso acquisire la prova del recupero effettuato;

l) ottimizzare la trattazione delle situazioni sopravvenute che comportano il coinvolgimento di più tesorerie e rendono difficoltosi l'imputazione dei pagamenti ed il monitoraggio delle riscossioni;

m) completare le procedure di informatizzazione delle amministrazioni interessate;

n) introdurre procedure idonee a ridurre progressivamente le circostanze che inducono le amministrazioni ad annullare gli accertamenti sul piano gestionale e prevenire l'esecuzione tramite i ruoli, anche ai fini dell'abbattimento della crescita dei residui.

2. I termini di prescrizione relativi ai fatti e ai comportamenti oggetto dei procedimenti di cui al comma 1 sono conseguentemente prolungati per un periodo pari a sei mesi.

€ 1,00